

sviluppo della Comunità, possano essere portate avanti allo stesso modo da una nuova sede.

10. Il Comitato economico e sociale spera che una soluzione positiva dei problemi summenzionati renda

possibile un trasferimento del CEDEFOP da Berlino a Salonicco esente il più possibile da difficoltà, dato che coinvolge non soltanto i 76 collaboratori attualmente in servizio, ma anche 300 familiari.

Bruxelles, 27 aprile 1994.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

Parere in merito:

- alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli orientamenti comunitari in materia di reti transeuropee dell'energia,
- alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia, ed
- alla proposta di decisione del Consiglio relativa ad un insieme di azioni volte a creare di un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia. ⁽¹⁾

(94/C 195/13)

Il Consiglio, in data 21 febbraio 1994, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 129 B, C e D del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca» incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Gafo Fernandez, in data 13 aprile 1994.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 aprile 1994, nel corso della 315ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Le reti transeuropee dell'energia (RTE) sono state inserite nel Trattato dell'Unione come un elemento necessario per strutturare il mercato interno e contribuire alla coesione economica e sociale.

1.2. Più precisamente, l'articolo 129 C stabilisce che la Comunità formulerà un insieme di orientamenti comuni in materia, intraprenderà le azioni necessarie per garantire l'interoperabilità e l'armonizzazione delle norme tecniche e potrà appoggiare gli sforzi finanziari per progetti d'interesse comune.

1.3. Il Comitato ha avuto l'occasione di esprimersi sull'importanza che attribuiva a tali reti transeuropee nella realizzazione del mercato interno dell'elettricità e del gas ⁽²⁾.

1.4. Nonostante una parte delle azioni previste abbia una portata più nazionale, che comunitaria, è evidente che l'integrazione dei sistemi energetici impone che aspetti quali la sicurezza e il costo dell'approvvigionamento, la qualità del servizio, o quella dell'ambiente, per non parlare della coesione economica e sociale,

⁽¹⁾ GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pagg. 10-15.

⁽²⁾ GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 31.

vengano esaminati congiuntamente. Per questo, il Comitato giustifica tali azioni anche se ritiene che spetti agli Stati membri promuoverne lo sviluppo e contribuire al loro finanziamento.

1.5. Il Comitato desidera far osservare che il trasporto di energia è auspicabile solo se soddisfa i requisiti precedentemente citati. Esso inoltre presuppone notevoli costi d'investimenti infrastrutturali, perdite di energia trasportata e trasformata e ha conseguenze negative sull'ambiente. Lo sviluppo delle RTE dev'essere pertanto definito in base a criteri di ottimizzazione globale, in modo da conseguire gli obiettivi sopraccitati e dev'essere mantenuto al minimo indispensabile, evitando per quanto possibile i flussi di energia superflui.

2. Sintesi

Il Comitato accoglie favorevolmente le proposte di decisione all'esame considerandole una tappa necessaria per sviluppare il mercato interno dell'energia, per rafforzare la sicurezza e la qualità d'approvvigionamento di elettricità e di gas naturale e per rendere possibile un adeguato ed economico rifornimento delle regioni periferiche e insulari dell'Unione europea.

Secondo il Comitato le attuali proposte dovrebbero essere accompagnate da un'accurata valutazione dell'impatto globale delle nuove reti e degli aspetti sociali, specie per quanto concerne i progetti potenzialmente ammissibili al beneficio dei Fondi strutturali e che meriterebbero particolare attenzione.

3. Valutazione generale delle proposte

3.1. Il Comitato economico e sociale approva, in linea di massima, le proposte di decisione presentate dalla Commissione in quanto rappresentano un passo avanti nell'applicazione dei principi definiti nel Trattato dell'Unione.

3.2. Il quadro giuridico previsto si basa su due Decisioni distinte, ma strettamente collegate e su un Regolamento finanziario proposto dalla Commissione. Il Comitato si chiede se tale formulazione giuridica sia la più adeguata o se non sia il caso di incorporare il Regolamento nella seconda delle due Decisioni, la quale fa riferimento alle misure concrete da adottare.

3.3. Il Comitato desidera tuttavia formulare le seguenti osservazioni:

3.3.1. Osservazioni generali sulla proposta di decisione che costituisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia

3.3.1.1. Il Comitato ritiene che manchi una certa armonia tra gli obiettivi definiti all'articolo 3 e l'arti-

colo 4, nel quale vengono fissate le priorità. In concreto, mancano le priorità relative alla coesione economica e sociale, dato che l'elenco previsto dalla Commissione riguarda più particolarmente il settore dell'elettricità, lo sviluppo del mercato interno dell'energia ed il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento.

3.3.1.2. Il Comitato non condivide la nozione di « validità economica » prevista al terzo trattino dell'articolo 6, paragrafo 1. Nonostante tale definizione sia resa più esplicita al sesto paragrafo di tale articolo, bisognerebbe aggiungere validità economica « e sociale » essendo questo un elemento chiave di valutazione dei progetti che andrebbero eventualmente finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea. Questo è ancor più evidente in quanto l'azione della Comunità è complementare, specie a livello finanziario, alle iniziative degli Stati membri. Spetta a questi ultimi proporre o approvare i progetti, essendo i più adatti a valutarne la redditività globale.

3.3.1.3. Tale « validità economica e sociale » dovrebbe concretizzarsi attraverso una « scheda d'impatto » che raccolga tutte le implicazioni di dette reti e che venga concordata, nei limiti del possibile, con gli ambienti economici e sociali interessati.

3.3.1.4. Il Comitato ritiene inoltre che lo sviluppo di tali reti non debba essere vincolato allo sviluppo del mercato interno in questi settori, né interferire con le attività delle imprese che attualmente operano nei settori dell'elettricità e del gas naturale, né provocare distorsioni di concorrenza tra di esse.

3.3.1.5. Il Comitato economico e sociale ritiene che il Comitato creato in base all'articolo 7 della proposta di decisione sugli orientamenti delle RTE (in seguito chiamato Comitato tecnico) debba limitarsi, nel quadro di detta decisione, ad approvare i progetti d'interesse comune presentati dalla Commissione e/o dallo Stato membro interessato. Giudica inoltre insufficiente il termine di un mese dato al Consiglio per adottare una nuova decisione, qualora l'opinione della Commissione non coincida con il parere del Comitato tecnico, e propone di estenderlo a tre mesi.

3.3.1.6. Il Comitato ritiene che il terzo paragrafo dell'articolo 6 dovrebbe essere riformulato, specificando che l'accettazione preliminare di uno Stato membro risulterà necessaria solo nel caso in cui il progetto riguardi esclusivamente lo Stato membro in questione. Nel caso che due o più Stati membri siano implicati in un progetto e non esista un accordo in merito alla sua convenienza, il Comitato tecnico, su proposta della Commissione, rimetterà al Consiglio la decisione sulla convenienza o inopportunità del progetto stesso.

3.3.1.7. Il Comitato accoglie favorevolmente l'elenco indicativo dei progetti d'interesse comune allegato alla proposta di decisione, soprattutto quando considera che sono stati creati i meccanismi appropriati per la sua estensione o revisione.

3.3.2. Osservazioni generali in merito alla proposta di decisione relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole alle reti transeuropee nel settore dell'energia

3.3.2.1. Il Comitato economico e sociale valuta positivamente la proposta di decisione nonostante ritenga che manchi di precisione per quanto riguarda il periodo di validità, e la quantificazione dei mezzi finanziari messi complessivamente a disposizione dalla Comunità.

3.3.2.2. Questo risulta ancor più evidente considerando che nella scheda finanziaria allegata alla proposta, viene indicato il periodo di applicazione della decisione (1994-1999), l'importo totale indicativo degli investimenti per il finanziamento complessivo delle reti ed addirittura l'importo dei contributi comunitari. Il Comitato ritiene che questi dati debbano essere inseriti nel testo giuridico delle proposte e non soltanto nel regolamento finanziario di applicazione, anche se, a suo avviso, gli stanziamenti proposti sono insufficienti.

3.3.2.3. Il Comitato approva l'insieme delle misure previste all'articolo 2 e desidera segnalare unicamente l'importanza di un'efficace cooperazione tecnica tra i gestori delle reti alla luce della nuova impostazione del mercato interno dell'elettricità e del gas naturale presentato dalla Commissione europea che prevede, tra i punti principali delle nuove proposte, il cosiddetto «ATR negoziato» e un sistema di arbitrato tra le parti⁽¹⁾. Per questo ritiene che debbano essere valutate, in via preliminare, le ripercussioni sul mercato interno dell'energia, prima di approvare progetti concreti di cooperazione in questo campo.

3.3.2.4. Il Comitato approva solo in parte le misure proposte a livello finanziario. Accetta quelle contenute al paragrafo 1, relative al contributo finanziario generale, ma ritiene che al paragrafo 2, che prevede gli interventi di altri fondi comunitari a carattere strutturale, occorrerebbe dare maggiore importanza e priorità alle RTE. Questo è necessario perché sono proprio i progetti di maggiore coesione economica e sociale quelli che probabilmente avranno una redditività economica minore e che presenteranno dunque maggiori difficoltà di realizzazione. Il Comitato auspica che la Commissione e gli Stati membri tengano conto di tali osservazioni nell'elaborazione del regolamento finanziario sulle RTE.

3.3.2.5. Il Comitato economico e sociale ritiene che il Comitato tecnico previsto all'articolo 4 dovrebbe precisare le norme di funzionamento stabilite nella proposta sugli orientamenti e che sono state commentate nei paragrafi precedenti.

3.3.2.6. Il Comitato accoglie favorevolmente la presentazione di una relazione biennale sull'applicazione pratica di tali decisioni.

4. Osservazioni particolari

4.1. *Osservazioni particolari sulla proposta di decisione che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia*

4.1.1. Sesto considerando

Sostituire «validità economica potenziale» con «validità economica e sociale».

4.1.2. Articolo 2, primo paragrafo

Aggiungere quanto segue alla fine del primo trattino: «In via eccezionale potranno essere approvati progetti con tensione inferiore a 220 KV, a condizione che siano localizzati in sistemi insulari isolati».

4.1.3. Articolo 4, primo paragrafo

Aggiungere quanto segue alla fine del primo trattino: «e sviluppo delle reti nelle regioni non abbastanza coperte da queste ultime».

4.1.4. Articolo 6, primo paragrafo, terzo trattino

Modificare come segue: «corrispondere ad un'esigenza e presentare prospettive di validità economica e, eventualmente, sociale, da confermare».

4.1.5. Articolo 6, terzo paragrafo

Aggiungere quanto segue alla fine: «In caso contrario, il Consiglio dovrà valutare, in base alla procedura definita all'articolo 7, la convenienza di tale inclusione».

4.1.6. Articolo 6, sesto paragrafo

Aggiungere quanto segue alla fine: «Essa dovrà essere effettuata dagli Stati membri, mediante una scheda

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 643 def.

d'impatto che raccoglierà l'opinione di tutti gli ambienti economici e sociali interessati.»

4.1.7. Articolo 7, secondo paragrafo, secondo capoverso

Sostituire « un mese » con « tre mesi ».

4.2. *Osservazioni particolari sulla proposta di decisione relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia*

4.2.1. Articolo 3, secondo paragrafo

Modificare come segue: « Tiene conto in via prioritaria dei progetti... »

Bruxelles, 27 aprile 1994.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica le Direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietola, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾

(94/C 195/14)

Il Consiglio, in data 20 dicembre 1993, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Bastian, in data 7 aprile 1994.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, nel corso della 315^a sessione plenaria del 27 e 28 aprile 1994 (seduta del 27 aprile 1994), a larga maggioranza e un voto contrario il seguente parere.

Il Comitato approva, fatte salve le osservazioni che seguono, la proposta della Commissione, volta a completare l'armonizzazione della legislazione applicabile alle caratteristiche tecniche delle sementi commercializzate nell'Unione europea.

1. Osservazioni di carattere preliminare

1.1. Il Comitato fa osservare di esser stato consultato su una proposta di direttiva che modifica 7 direttive, entrate in vigore tra il 1966 ed il 1970. Ciascuna di queste direttive ha subito numerose modifiche nei 20-25 anni trascorsi. La Direttiva 66/403 è stata ad esempio modificata 23 volte, mentre la Direttiva 69/208 ha subito 32 modifiche. Per elaborare il proprio parere il Comi-

tato dovrebbe pertanto far teoricamente riferimento a 100-150 testi.

1.1.1. Il Comitato chiede che la Commissione raccolga e coordini l'insieme dei testi succitati, preparando una collazione unica non appena sarà stata approvata la direttiva in esame.

1.2. Il Comitato desidera venir informato della procedura prevista per l'applicazione delle direttive « Sementi » nei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) che intendono aderire all'Unione europea.

2. Oggetto della proposta della Commissione

2.1. *Contesto normativo*

2.1.1. Le disposizioni generali concernenti la commercializzazione delle sementi agricole ed orticole sono

⁽¹⁾ GU n. C 29 del 31. 1. 1994, pag. 1.